

Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il 28 aprile 1974 ¹⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1 ²⁾

¹ Alla presente legge sottostanno i comuni politici, i comuni patriziali e le corporazioni regionali e comunali.

I. Campo di applicazione e settore contemplato

² Essa disciplina in sostanza i principi dell'organizzazione, dell'ordinamento finanziario, della collaborazione intercomunale, dell'aggregazione di comuni e della vigilanza cantonale.

Art. 2 ³⁾

¹ Il comune è autonomo in un settore specifico, qualora il diritto cantonale non disciplini questo settore in maniera definitiva, ma conferisca del tutto o in parte la sua regolamentazione al comune, concedendogli un'autonomia di decisione relativamente ampia.

II. Autonomia comunale

² Nell'ambito della sua autonomia il comune ha diritto all'autonomia legislativa ed amministrativa.

Art. 3 ⁴⁾

¹ I comuni svolgono i compiti che si presentano loro per il bene della collettività e che non vengono svolti esclusivamente dalla Confederazione o dal Cantone. Essi promuovono lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ed emanano le necessarie disposizioni legislative.

III. Compiti

² Nell'ambito della collaborazione intercomunale transfrontaliera, in affari locali i comuni sono autorizzati a stipulare contratti con comuni limitrofi extracantonali e stranieri. I contratti devono essere resi noti al Governo.

¹⁾ M del 28 giu. 1973; PGC 1973/74, 221, 237, 246 (1^a lettura), 489 (2^a lettura); cfr. al riguardo art. 40 Costituzione cantonale, CSC 110.100

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1^o lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1^o lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1^o lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

Art. 4¹⁾**Art. 4a**²⁾³⁾IV. Utilizzo del suolo pubblico

¹ Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del comune competente.

² Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima del rilascio di un'autorizzazione.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni.

Art. 5⁴⁾V.
Competenze penali

¹ I comuni hanno la facoltà di comminare multe per infrazioni contro le loro leggi, ordinanze e regolamenti. Sono riservate le disposizioni penali della Confederazione e del Cantone.

² Le multe possono essere inflitte solo sulla base di esplicite comminatorie di sanzioni penali previste dalla legge.

³ ⁵⁾Le disposizioni generali valide per il diritto penale cantonale si applicano per analogia anche alle disposizioni penali dei comuni.

⁴ ⁶⁾La procedura si conforma alla legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero ⁷⁾.

Art. 5a⁸⁾

Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se dal senso delle legge non risulta altrimenti.

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006.

²⁾ Introduzione giusta art. 37 legge sulla polizia; CSC 613.000

³⁾ Numerazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Numerazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁵⁾ Testo giusta numero 3 dell'appendice LACPP, FUC 2010, 2461; entrato in vigore il 1° gennaio 2011

⁶⁾ Introduzione giusta numero 3 dell'appendice LACPP, FUC 2010, 2461; entrata in vigore il 1° gennaio 2011

⁷⁾ CSC 350.100

⁸⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939

II. Organi comunali

Art. 6¹⁾

¹ Gli aventi diritto di voto costituiscono nel loro complesso il supremo organo comunale. Essi esercitano i loro diritti nell'assemblea comunale o, per quanto previsto dallo statuto comunale, con la votazione per urna.

I. Disposizioni generali

² Gli altri organi ordinari del comune sono il municipio (la sovrastanza) e la commissione della gestione. I comuni possono prevedere organi comunali supplementari.

³ Ove le circostanze lo giustificino, attraverso lo statuto comunale è possibile

- a) attribuire determinati poteri decisionali, che ordinariamente rientrano nelle competenze dell'assemblea comunale, a un parlamento comunale;
- b) sostituire le decisioni dell'assemblea comunale con la votazione per urna e le attribuire le deliberazioni dell'assemblea comunale ad un parlamento comunale.

Art. 7²⁾

Per il diritto di voto in affari comunali fa stato la legge cantonale sui diritti politici.

II. Diritto al voto

Art. 8³⁾

¹ Nell'assemblea comunale o con votazione per urna viene deciso su tutte le questioni che secondo la legislazione comunale o cantonale devono essere sottoposte alla totalità degli aventi diritto di voto.

III. Assemblea comunale e votazione per urna
1. In generale

² Ogni assemblea comunale regolarmente convocata delibera validamente.

Art. 9⁴⁾

Nei comuni senza parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

2. Competenze non trasferibili
a) Comuni senza parlamento comunale

- a) l'elezione del municipio (della sovrastanza) e della commissione della gestione;

¹) Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²) Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³) Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴) Testo della nota marginale e delle lettere a ed e, nonché introduzione delle lettere i e k giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posti in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

- b) l'accettazione e la modifica dello statuto e delle leggi comunali, fatta eccezione delle relative disposizioni di esecuzione;
- c) l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte;
- d) l'accensione di nuovi prestiti obbligazionari e la prestazione di fidejussioni;
- e) l'acquisizione, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiari, così come la concessione e il riscatto di servitù e di oneri fondiari; per disposizioni di diritto reale di natura secondaria e per rettifiche di confine, nonché per misure nel quadro della politica fondiaria e delle aree edificabili dei comuni può essere dichiarato(a) competente il municipio (la sovrastanza);
- f) ¹⁾il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul diritto delle acque; ²⁾
- g) l'autorizzazione di spese e stanziamenti che non sono previsti dal preventivo e che sorpassano le competenze finanziarie di altri organi;
- h) la concessione di mutui, se questi sorpassano le competenze finanziarie del municipio (della sovrastanza) e non rientrano nella sfera dell'impiego prestabilito di fondi finanziari da parte della competente autorità;
- i) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
- k) la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

Art. 10 ³⁾

b) Comuni con
parlamento
comunale

¹ In comuni con un parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

- a) l'elezione del parlamento comunale e del municipio (della sovrastanza) se, secondo lo statuto comunale, non rientra nelle competenze degli aventi diritto di voto delle frazioni;
- b) ⁴⁾l'accettazione e la modifica dello statuto comunale;
- c) l'autorizzazione di spese che superano un importo da stabilire nella legislazione comunale;

¹⁾ Testo giusta art. 80 legge sui diritti d'acqua; CSC 810.100

²⁾ Cfr. specialmente la legge cantonale sui diritti d'acqua, CSC 810.100, e il regolamento d'applicazione. CSC 810.110

³⁾ Testo della nota marginale e del capoverso 1, lettera a, nonché introduzione delle lettere e-f, nonché del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posti in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

- d) ¹⁾il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di congodimento con una durata di oltre 30 anni, nonché l'esercizio del diritto di riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque; ²⁾
- e) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
- f) la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

²⁾ Leggi comunali, preventivo, tasso d'imposta e rendiconto annuale, nonché gli affari secondo l'articolo 9 lettera e vanno sottoposti a referendum facoltativo o obbligatorio.

Art. 11

¹⁾ ³⁾ Il diritto d'iniziativa, di presentare proposte e quello di petizione nel comune sono garantiti a norma della legge cantonale sui diritti politici ⁴⁾. 3. Diritti politici

²⁾ Nell'assemblea comunale ogni avente diritto di voto può chiedere ragguagli al municipio (alla sovrastanza) sullo stadio e l'evasione di una pratica comunale. Il ragguaglio va fornito al più tardi nella susseguente assemblea comunale. Questo può essere rinviato se vi si oppongono importanti interessi del comune o di terzi.

³⁾ ⁵⁾ Il comune informa periodicamente ed adeguatamente la popolazione in merito alla propria attività.

Art. 12

¹⁾ ⁶⁾ La procedura per la votazione in affari comunali è regolata dalla legislazione comunale. Sussidiariamente valgono le prescrizioni della legge cantonale sui diritti politici. ⁷⁾ 4. Procedura

²⁾ Si possono prendere decisioni soltanto su pratiche figuranti nell'ordine del giorno, che è da inviare almeno cinque giorni prima dell'assemblea comunale.

Art. 13

¹⁾ Una risoluzione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per urna può sempre essere riproposta. Sono riservati diritti di terzi. 5. Riesame

¹⁾ Testo giusta art. 80 legge sui diritti d'acqua; CSC 810.100

²⁾ Cfr. specialmente la legge cantonale sui diritti d'acqua, CSC 810.100, e il regolamento d'applicazione. CSC 810.110

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ CSC 150.100

⁵⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁷⁾ CSC 150.100

² Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si deve entrare nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 14

IV. Municipio
(sovranza)
1. Competenze,
composizione

¹ Il municipio (la sovranza) è l'autorità amministrativa e poliziana del comune.

² Esso(a) ha tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo dal diritto federale o cantonale, dallo statuto o dalla legislazione comunale.

³ ¹⁾ Esso(a) si compone di regola di almeno cinque membri.

Art. 15

2. Rappresen-
tanza del comune
di fronte a terzi

¹ Il municipio (la sovranza) rappresenta il comune di fronte a terzi e in giudizio.

² Il sindaco firma unitamente a un altro membro del municipio (della sovranza) o al segretario comunale in modo vincolante per il comune.

Art. 16 ²⁾

3. Trattazione
preliminare degli
affari

Il municipio (la sovranza) discute preliminarmente tutti gli affari che devono essere presentati all'assemblea comunale o al parlamento comunale o sottoposti a votazione per urna e formula le relative proposte.

Art. 17

V. Delegazione di
competenze

L'esercizio di singoli poteri che rientrano normalmente nelle competenze del municipio (della sovranza) può essere delegato, per statuto o per legislazione comunale, a speciali autorità, commissioni o delegazioni.

Art. 18

VI. Organi di
revisione

¹ ³⁾ La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura dell'esercizio annuale, verifica la contabilità e la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare al comune un rapporto scritto e formulare delle proposte.

² Per la revisione dei conti e della gestione il comune può inoltre incaricare l'Ispettorato cantonale dei comuni ⁴⁾ o esperti privati.

¹⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Ora Ufficio per i comuni

Art. 19

In votazioni ed elezioni che vengono indette dal municipio (dalla sovranza), da speciali autorità, da una commissione o da una delegazione, ogni membro è obbligato ad esprimere il voto. Sono riservate le disposizioni sulla ricusa.

VII. Votazioni ed elezioni

Art. 20 ¹⁾**Art. 21** ²⁾

¹ Un impiegato comunale in pianta stabile non può far parte dell'autorità a lui direttamente preposta. Egli può tuttavia essere ammesso alle deliberazioni con voto consultivo.

IX. Incompatibilità di pubblici uffici

² I membri del municipio (della sovranza) non possono essere membri della commissione della gestione.

Art. 22

¹ ³⁾ Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono essere contemporaneamente membri della medesima autorità comunale.

X. Motivi di esclusione

² Nello statuto comunale possono essere previsti ulteriori motivi di esclusione.

Art. 23 ⁴⁾

¹ Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi nella deliberazione e nella votazione su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, vi ha un interesse personale diretto.

XI. Motivi di ricusa

² I membri della commissione della gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione, di un'autorità, di una commissione o di un ufficio pubblico a cui loro stessi, oppure una persona che si trova con loro in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, appartengono.

¹⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³ ¹⁾In ambito giudiziario la ricusa si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa ²⁾.

Art. 24

XII. Responsabilità degli organi comunali

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico. ³⁾

Art. 25

XIII. Protocolli
1. Redazione

Nell'assemblea comunale, nel municipio (sovrastanza) ed in ogni altra autorità comunale devono essere redatti protocolli separati dai quali risultino almeno gli estremi delle risoluzioni ed il risultato delle elezioni. I medesimi devono essere firmati dal protocollista, e, dopo l'approvazione, da chi ha presieduto.

Art. 26

2. Presa in visione

¹ ⁴⁾I protocolli dell'assemblea comunale e quelli delle pubbliche sedute del parlamento comunale possono essere presi in visione da ogni avente diritto di voto.

² La visione di protocolli del municipio (della sovrastanza) e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

³ Al diritto di presa in visione dei protocolli può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto.

III. Proprietà e amministrazione del patrimonio comunale

Art. 27 ⁵⁾

I. Consistenza

Il patrimonio del Comune è composto:

- a) dalle cose destinate all'uso pubblico;
- b) dai beni amministrativi;
- c) dal patrimonio di godimento;
- d) dai beni finanziari;

¹⁾ Introduzione giusta numero 3 dell'appendice LOG, FUC 2010, 2598; entrata in vigore il 1° gennaio 2011

²⁾ CSC 370.100

³⁾ CSC 170.050

⁴⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

Art. 28

La proprietà del patrimonio comunale spetta al comune politico, fatta riserva dell'articolo 79. II. Proprietà

Art. 29¹⁾

¹ Il comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio secondo i riconosciuti principi del bilancio. III. Amministrazione

² Il conto delle giacenze deve essere collocato su basi solide mediante riserve secondo il piano di ammortamento.

Art. 30

¹ Il patrimonio di congondimento del comune è destinato, a seconda delle condizioni locali, ad assicurare l'approvvigionamento di legna alla popolazione ed alla conduzione dei pascoli da parte delle aziende agricole. IV. Patrimonio di con godimento
1. Scopo e diritto di congondimento

² Aveni di diritto al congondimento sono allo stesso modo gli attinenti del comune ivi residenti e i cittadini svizzeri domiciliati.

Art. 31

¹ Per il congondimento dei diritti di pascolo è determinante il numero dei capi di bestiame che l'avente diritto ha svernato con foraggio raccolto in territorio comunale. 2. Congondimento dei pascoli in particolare

² ²⁾ Se vi sono pascoli per un maggior numero di capi, il comune adotta una regolamentazione del diritto di congondimento adeguata alla propria situazione.

Art. 32³⁾**Art. 33**

¹ ⁴⁾ Per la concessione dei congondimenti il comune riscuote le relative tasse o fitti. 4. Tasse di congondimento e contributi alle spese

² ⁵⁾ I cittadini e i domiciliati sono parificati per quanto riguarda l'ammontare delle tasse di congondimento.

³ ... ⁶⁾

⁴ ... ⁷⁾

⁵ Per i godimenti effettivamente tratti il comune può inoltre prelevare dagli aventi diritto un'adeguata partecipazione alle spese.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

³⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁴⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁶⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁷⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

Art. 34

5. Alienazione

¹ Le proprietà fondiarie che appartengono al patrimonio di congondimento del comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.

² Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.

³ ¹⁾ Le decisioni, per le quali è richiesto il consenso del comune patriziale ai sensi dell'articolo 81 lettera d, possono essere iscritte a registro fondiario solo 30 giorni dopo l'avvenuta approvazione.

Art. 35

6. Diritti di congondimento permanenti

All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorgente, nonché di altri diritti di congondimento reali o personali della durata di 30 o più anni.

Art. 36

7. Costituzione in pegno

¹ ²⁾ Per la costituzione di diritti di pegno sul patrimonio di congondimento del comune e del comune patriziale è richiesta l'autorizzazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva. Costituzioni in pegno prive di autorizzazione sono nulle.

² Restano riservate le disposizioni della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale. ³⁾

Art. 37 ⁴⁾**Art. 38**

9. Conto dei ricavi delle vendite di terreno

¹ Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congondimento affluisce in un apposito conto dei ricavi, riservato di regola a procurare compensi in natura e per le miglorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende agricole nell'abitato.

² ⁵⁾ Dal conto dei ricavi dalle vendite di terreno si possono prelevare mezzi mezzi che provengono dall'alienazione di patrimoni di congondimento del comune patriziale o per i quali è necessario il consenso del comune patriziale secondo l'articolo 81 lettera d, solo in base ad una decisione concorde dei competenti organi dei comuni politico e patriziale.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ RS 282.11

⁴⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

³ Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico.

IV. Lavoro comunitario, imposte e altre contribuzioni

Art. 39

¹ ¹⁾ Il comune copre il proprio fabbisogno in modo particolare con le imposte, il reddito patrimoniale, nonché contributi e tasse. I. Principio

² ²⁾ Le imposte devono essere fissate in modo che il bilancio del comune resti a lungo in equilibrio. Le prestazioni speciali devono essere finanziate, per quanto possibile ed esigibile, secondo il principio di causalità mediante tasse causali. Le spese possono essere effettuate soltanto nella misura in cui siano necessarie, economiche e sopportabili.

³ ... ³⁾

⁴ ... ⁴⁾

Art. 40 ⁵⁾

Art. 41

¹ L'introduzione e l'ordinamento del lavoro comunitario incombono al comune. 2. Norme

² ... ⁶⁾

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

³⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁴⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁶⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

Art. 42 ¹⁾**Art. 43** ²⁾**Art. 44** ³⁾**Art. 44a** ⁴⁾**Art. 45** ⁵⁾**Art. 46** ⁶⁾**Art. 47** ⁷⁾**Art. 48** ⁸⁾**V. Contabilità****Art. 49**Tenuta della
contabilità e dei
conti d'esercizio

¹ ⁹⁾I comuni sono obbligati a tenere una contabilità per tutta la loro gestione finanziaria e ad allestire annualmente il conto d'esercizio.

² ¹⁰⁾La contabilità viene gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche.

³ ¹¹⁾Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto comunale, approvato dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale, deve essere trasmesso al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.

¹⁾ Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, CSC 720.200; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

²⁾ Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, CSC 720.200; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

³⁾ Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, CSC 720.200; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

⁴⁾ Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, CSC 720.200; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

⁵⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁶⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁷⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁸⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

¹⁰⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

¹¹⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

VI. Collaborazione intercomunale

Art. 50¹⁾

¹ Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come segue:

⁴⁾ I. Principio, forme e diritto applicabile

- a) ³⁾ come corporazione regionale;
- b) ⁴⁾ come corporazione di comuni;
- c) come unione di comuni senza personalità giuridica;
- d) come istituto comune;
- e) come unione di comuni di diritto privato.

² I comuni possono delegare determinati compiti al circolo.

³ ⁵⁾ I compiti di importanza regionale devono essere svolti da una corporazione regionale.

⁴ ⁶⁾ Nell'ambito del proprio settore di competenza i comuni patriziali possono inoltre unirsi tra di loro o unirsi con comuni.

⁵ Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁵⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Nuova numerazione dei capoversi 4 e 5 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

II. Unioni di comuni con personalità giuridica
 I. Disposizioni comuni
 a) Nozione e costituzione

Art. 51 ¹⁾

¹ Le corporazioni regionali e comunali sono enti di diritto pubblico.

² ²⁾Esse acquistano personalità giuridica dopo l'accettazione dello statuto da parte dei comuni associati con l'approvazione del Governo, alla quale è soggetta anche ogni modifica successiva. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 52 ³⁾

b) Statuto

¹ Lo statuto contiene disposizioni su:

- a) nome, sede e scopo della corporazione;
- b) gli organi occorrenti e le loro competenze;
- c) il modo di rappresentanza dei comuni in seno agli organi della corporazione;
- d) la rappresentanza della corporazione verso terzi;
- e) la procedura per l'adozione di decreti aventi carattere di obbligatorietà generale, segnatamente di natura finanziaria, la procedura per l'allestimento del preventivo e del rendiconto, così come per le relative revisioni;
- f) il finanziamento dei compiti, in particolare le prestazioni che i comuni devono fornire;
- g) l'adesione e l'uscita di comuni, nonché la procedura da seguire per l'accertamento dei diritti e degli obblighi di un comune che recede, nei confronti della corporazione;
- h) la responsabilità per le obbligazioni della corporazione;
- i) lo scioglimento della corporazione, l'impiego del patrimonio e l'estinzione dei debiti;
- k) il diritto di iniziativa dei comuni e degli aventi diritto di voto;
- l) il referendum dei comuni e degli aventi diritto di voto contro decisioni dell'assemblea regionale o dei delegati, in particolare quelle che sorpassano le sue competenze finanziarie.

² Lo statuto può inoltre contenere ulteriori prescrizioni per l'adempimento degli scopi della corporazione.

¹⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

Art. 53 ¹⁾

¹ Le seguenti competenze non possono essere sottratte alla totalità degli aventi diritto di voto:

c) Competenze non trasferibili degli aventi diritto di voto

- a) l'emanazione dello statuto che necessita dell'approvazione di tutti i comuni;
- b) la modifica dello statuto per la quale, in riferimento allo scopo della corporazione ed ai compiti della stessa, è necessaria per la corporazione comunale l'approvazione di tutti i comuni, per la corporazione regionale l'approvazione della maggioranza dei votanti e la maggioranza dei comuni associati;
- c) decisioni sulle spese il cui ammontare sorpassa le competenze finanziarie di altri organi; lo statuto può anche prevedere il referendum facoltativo.

² Gli atti normativi a livello di legge devono essere sottoposti almeno a referendum facoltativo.

³ Per altri atti normativi e decisioni lo statuto può prevedere una procedura diversa.

Art. 54 ²⁾

¹ Le corporazioni regionali e comunali subentrano nell'assunzione dei compiti loro assegnati al posto del Cantone o del circolo rispettivamente ai comuni loro associati ed hanno, in quest'ambito, i loro diritti e doveri incluso il diritto di riscuotere tasse e contributi e di richiedere eventuali sussidi.

d) Posizione giuridica

² Esse emanano gli atti normativi generali e astratti necessari per l'adempimento dei compiti e stipulano i contratti necessari.

Art. 55 ³⁾

¹ Se l'assolvimento dei compiti pubblici attribuiti ad una corporazione regionale o comunale è possibile soltanto mediante la partecipazione di comuni che non vi hanno aderito, il Governo può decretare la loro adesione se due terzi dei comuni già appartengono alla corporazione.

e) Decisione di adesione

² Parimenti il Governo può decretare l'adesione di un comune, se questa viene rifiutata dalla corporazione senza motivi sufficienti.

³ La corporazione e i comuni partecipanti devono essere sentiti preventivamente.

¹⁾ Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴ ¹⁾ La decisione di adesione del Governo è definitiva.

Art. 56 ²⁾

f) Rendiconto annuale e rapporto di gestione

¹ Le corporazioni regionali e comunali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla propria attività.

² Il preventivo, il rendiconto e il rapporto di gestione devono essere esposti pubblicamente.

³ Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 57 ³⁾

2. Corporazioni regionali
a) Appartenenza, delimitazione

¹ Ogni comune deve essere associato ad una corporazione regionale. Fanno eccezione i comuni che assolvono autonomamente i compiti regionali.

² Affinché possa assolvere i propri compiti in maniera confacente allo scopo e in modo razionale, una corporazione regionale va delimitata tra l'altro a seconda del numero dei comuni e dei loro abitanti e dell'estensione territoriale, tenendo conto delle condizioni locali ed economiche.

³ In casi eccezionali, per l'adempimento di determinati compiti un comune può aderire ad un'altra corporazione regionale con i diritti ed i doveri che si limitano a questa sfera dei compiti.

Art. 58 ⁴⁾

b) Collaborazione e integrazione di organizzazioni già esistenti

¹ Lo statuto disciplina la collaborazione con altre corporazioni regionali e i dettagli in riferimento all'integrazione di unioni di comuni e di altri enti preposti a compiti pubblici.

² Gli statuti di corporazioni differenti devono eventualmente venire coordinati.

Art. 59 ⁵⁾

c) Organizzazione

¹ Gli organi ordinari della corporazione sono:

¹⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrata in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo e introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁵⁾ Testo e introduzione dei capoversi 3, 4 e 5 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

- a) la totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto;
- b) l'assemblea regionale;
- c) il presidente della regione;
- d) il consiglio di direzione regionale;
- e) la commissione della gestione.

² All'assemblea regionale prendono parte almeno i sindaci del territorio della corporazione o un altro membro del municipio (della sovrastanza).

³ Al posto dell'assemblea regionale può subentrare un parlamento regionale costituito a libera scelta da tutti gli abitanti aventi diritto di voto della corporazione. Lo statuto disciplina le modalità di elezione.

⁴ Lo statuto può prevedere l'elezione del consiglio di direzione regionale da parte della totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto.

⁵ Per l'elezione negli organi della corporazione si deve tenere adeguatamente conto dei diversi territori parziali.

Art. 60 ¹⁾

Per le unioni di comuni senza personalità giuridica sono applicabili, alla stregua di diritto pubblico sussidiario, le disposizioni sui relativi rapporti di diritto civile.

III. Unioni di comuni senza personalità giuridica

Art. 61 ²⁾

Lo statuto del circolo disciplina la composizione del consiglio di circolo.

IV. Circoli

Art. 62 ³⁾

VII. Affidamento all'esterno di compiti comunali ⁴⁾

Art. 63 ⁵⁾

¹ Il comune può affidare l'adempimento di determinati compiti a corporazioni di diritto pubblico o di diritto privato, ad istituti, fondazioni o privati.

I. Enti esterni
1. Forme

² Esso può affidare all'ente esterno nelle forme del diritto pubblico e del diritto privato le parti patrimoniali collegate con il compito affidato.

³ I compiti possono essere assegnati o affidati mediante atto normativo, decisione o contratto.

¹⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3403; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁴⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

Art. 64 ¹⁾

2. Statuti

Gli statuti dell'ente esterno devono disciplinare in modo particolare:

- a) genere e entità della prestazione che deve essere fornita;
- b) i tratti fondamentali dell'organizzazione;
- c) i principi di finanziamento.

Art. 65 ²⁾

3. Vigilanza

Gli enti esterni rispettivamente l'adempimento dei loro compiti sottostanno alla vigilanza del comune.

Art. 66 ³⁾**Art. 67** ⁴⁾**Art. 68** ⁵⁾**Art. 69** ⁶⁾**Art. 70** ⁷⁾**Art. 71**

2. Forme e stato giuridico

¹ Se lo statuto comunale non dispone altrimenti, le frazioni sono organizzazioni amministrative comunali senza personalità giuridica.

² ⁸⁾Esse possono cionondimeno costituire degli enti (corporazioni) di diritto pubblico ai sensi della presente legge.

³ ⁹⁾In via eccezionale le frazioni possono essere costituite anche quali enti territoriali.

⁴ Le proprietà comprovatamente di spettanza di una frazione e la personalità giuridica ad essa connessa vengono riconosciute.

Art. 72 ¹⁰⁾

3. Vigilanza

¹ L'amministrazione delle frazioni soggiace alla vigilanza ed al controllo del municipio (della sovrastanza). Esso(a) decide in prima istanza su ricorsi avverso l'assemblea delle frazioni e la sovrastanza delle frazioni.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

³⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁴⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁶⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁷⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁸⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

¹⁰⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

² Tutti gli atti legislativi delle frazioni necessitano, per essere validi, dell'approvazione del comune.

Art. 73

¹ ¹⁾ Se in un comune esistono delle frazioni quali enti territoriali, la legislazione comunale deve stabilire in particolare i loro compiti, nonché il genere di finanziamento dell'adempimento degli stessi.

4. Frazioni quali enti territoriali
a) Obblighi del comune

² Le norme della presente legge sui comuni vengono applicate per analogia alle frazioni.

Art. 74 ²⁾

Art. 75 ³⁾

La formazione di nuove frazioni quali corporazioni territoriali è ammissibile soltanto in caso di un'aggregazione di comuni. Questa richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

c) Formazione di nuove frazioni

Art. 76

Se non sussistono motivi sufficienti per il mantenimento di una frazione, oppure se una frazione non adempie ai propri compiti in modo conforme all'ordine, la stessa può essere soppressa:

d) Scioglimento

- a) per risoluzione concorde del comune e della frazione;
- b) ⁴⁾ da parte del Governo, su richiesta del municipio (della sovrastanza) o della frazione; la decisione del Governo è definitiva.

VIII. Comune patriziale e corporazioni patriziali ⁵⁾

Art. 77

¹ Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico.

I. Comune patriziale
1. Stato giuridico

² Al comune patriziale sono applicabili per analogia le disposizioni contenute nella presente legge sui comuni per quanto questa sezione non stabilisca norme speciali.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

³⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁵⁾ Cfr. l'art. 40 cpv. 9 Cost., CSC 110.100

³ ¹⁾ Nei comuni con parlamento comunale i comuni patriziali sono autorizzati a promulgare disposizioni in deroga all'articolo 9 lettera e.

⁴ ²⁾ Lo statuto del comune patriziale richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva. ³⁾

Art. 78

2. Organizzazione ¹ Gli organi del comune patriziale sono l'assemblea patriziale, la sovrananza patriziale e i revisori dei conti.

² Per disposizione statutaria possono essere designati quali membri della sovrananza patriziale i membri del municipio (della sovrananza), se sono cittadini patrizi.

³ Se per l'esercizio delle competenze incombenti al comune patriziale vengono a mancare le premesse enumerate nell'articolo 81, le competenze saranno esercitate d'ufficio da parte degli organi del comune politico. Sono riservate le speciali norme sulla concessione della cittadinanza. ⁴⁾

Art. 79

3. Proprietà Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:

- a) ⁵⁾ le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;
- b) i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1° settembre 1874;
- c) le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1° settembre 1874;
- d) i patrimoni di congodimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.

¹⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Con l'art. 2 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'approvazione dell'emana-zione e della modifica di statuti dei comuni patriziali viene delegata al Diparti-mento; entrato in vigore il 1° gennaio 2009

⁴⁾ Vedi l'art. 19 della legge sulla cittadinanza, CSC 130.100

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 12 giu. 1994; vedi nota all'art. 4

Art. 80

¹ Fintanto che ne viene fatto uso, il congondimento dei lotti patriziali è riservato ai patrizi. 4. Congondimento dei lotti patriziali

² Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere impiegato in primo luogo per procurare un compenso in natura.

Art. 81

Se almeno sette cittadini patrizi aventi diritto di voto risiedono nel comune e sono organizzati in comune patriziale ai sensi dell'articolo 78, quest'ultimo decide su: 5. Competenze

- a) il conferimento dell'attinenza comunale;
- b) l'amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;
- c) l'alienazione, la costituzione in pegno e gli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;
- d) il consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1° settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congondimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;
- e) la fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congondimento del comune;
- f) ¹⁾ l'unione con il comune politico.

Art. 81a ²⁾

¹ I comuni patriziali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria qualora quest'ultima non avvenga ad opera del comune politico. 6. Rendiconto annuale e rapporto di gestione

² Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto della commissione della gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 82

¹ Se nel comune patriziale esistono corporazioni patriziali dotate di patrimonio proprio, questo deve essere utilizzato esclusivamente per soddisfare compiti pubblici del comune o del comune patriziale. II. Corporazioni patriziali

² Esse sono obbligate, analogamente al comune e al comune patriziale, ad amministrare tale patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni. Qualsiasi ripartizione di somme di denaro fra i membri, siano esse pro-

¹⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

venti di capitali oppure ricavi di vendite di proprietà fondiaria o di altri valori patrimoniali, è vietata così come è vietata ai comuni patriziali.

IX. ¹⁾Confini comunali e aggregazione di comuni politici

Art. 83

I. Confini comunali
1. Obbligo di tracciare i confini e di demarcazione

¹ I comuni devono tracciare i confini del loro territorio e provvedere alla loro demarcazione. ²⁾

² Ogni comune, su richiesta del comune limitrofo, è obbligato a prestare la propria collaborazione a tale scopo.

³ ³⁾ Se un comune non adempie al suddetto obbligo, la fissazione dei confini comunali, se la medesima è determinata da motivi importanti, avverrà ad opera del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 84

2. Convenzioni confinarie

Convenzioni di comuni concernenti la fissazione e la modifica dei loro confini richiedono, per la loro validità, l'approvazione del Governo.

Art. 85 ⁴⁾

Art. 86

4. Controversie

Se i comuni non possono accordarsi sulle linee dei loro confini territoriali, decide il Tribunale amministrativo.

Art. 87 ⁵⁾

II. Aggregazione
1. Nozione

Mediante decisioni concordi dei comuni interessati questi possono aggregarsi, sciogliersi o modificare il proprio territorio.

Art. 88 ⁶⁾

2. Dichiarazione d'entrata in vigore

L'aggregazione entra in vigore con decreto del Gran Consiglio. Il decreto è definitivo.

¹⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Cfr. gli art. 26 sgg. dell'ordinanza del Gran Consiglio sulla misurazione catastale e la terminazione, CSC 217.250

³⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Art. 89 ¹⁾

¹ ²⁾ Se due o più comuni si aggregano, l'aggregazione si estende anche ai comuni patriziali.

3. Comune patriziale e cittadinanza

² Per il resto i comuni interessati disciplinano la cittadinanza.

Art. 90 ³⁾

¹ Nel caso di un'aggregazione di comuni che causa un cambiamento nella suddivisione territoriale dei circoli e delle corporazioni regionali, devono essere sentiti preventivamente i circoli interessati rispettivamente le corporazioni regionali interessate.

4. Appartenenza a circoli ed a corporazioni regionali

² Se non vi si oppongono motivi importanti è determinante per il nuovo comune rispettivamente per il comune divenuto più grande in virtù dell'aggregazione, l'appartenenza al circolo rispettivamente alla regione avuta fino ad allora da quel comune che conta il maggior numero di abitanti.

³ Se non si giunge ad un accordo, il Governo decide in via definitiva.

Art. 91 ⁴⁾

¹ ⁵⁾ I comuni interessati disciplinano i nuovi rapporti giuridici in una convenzione.

5. Convenzione

² ⁶⁾ Questa necessita dell'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

³ Se i comuni non riescono a trovare un'intesa, il Governo decide definitivamente.

Art. 92 ⁷⁾

Nel quadro di progetti e trattative su un'aggregazione di comuni è possibile procedere a consultazioni popolari e a votazioni con quorum.

6. Consultazioni popolari e votazioni con quorum

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁵⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁷⁾ Testo giusta DGC del 16 febbraio 2011; M del 26 ottobre 2010, 589; PGC 2010/2011, 518; posto in vigore il 1° luglio 2011 con DG del 14 giugno 2011

Art. 93 ¹⁾

7. Promozione da parte del Cantone

¹ Il Cantone promuove l'aggregazione di comuni.² Esso sostiene l'aggregazione con un sussidio promozionale. Il tipo e l'entità vengono disciplinati nella legislazione sul conguaglio finanziario.³ Ove le circostanze lo giustificano, esso può garantire il tipo e l'entità di prestazioni finora fornite a singoli comuni interessati per un periodo di transizione adeguato oppure fornire prestazioni a favore di investimenti supplementari.⁴ ²⁾La decisione sul contributo di promozione è definitiva.**Art. 94** ³⁾

8. Decisione del Gran Consiglio

¹ Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un comune con uno o più comuni, se

- a) un comune, per via del suo esiguo numero di abitanti e dell'insufficienza delle risorse di personale o finanziarie proprie, è durevolmente incapace di soddisfare le esigenze di legge e di adempiere ai suoi compiti;
- b) la collaborazione di comuni che rifiutano l'aggregazione è indispensabile per la delimitazione e l'adempimento dei compiti di un nuovo comune, qualora la maggioranza degli altri comuni interessati ha acconsentito all'aggregazione.

² I comuni interessati devono essere sentiti preventivamente.³ ⁴⁾La decisione del Gran Consiglio è definitiva.**X. ⁵⁾Vigilanza****Art. 95** ⁶⁾

I. Principio

Il Governo esercita ai sensi della Costituzione cantonale la vigilanza sui comuni e sugli organi della collaborazione intercomunale.

¹⁾ Testo e introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007

⁵⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

² ¹⁾ Le decisioni del Governo ai sensi di questo capoverso sono definitive, fatta salve le decisioni ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1.

Art. 96

¹ ²⁾ La promulgazione e la modifica di statuti comunali devono essere sottoposte per approvazione al Governo.

² ... ³⁾

³ Sono riservate le speciali norme della legislazione cantonale sull'approvazione di promulgazioni comunali. ⁴⁾

⁴ L'approvazione non esclude l'impugnazione di una nuova norma in via di ricorso.

II. Poteri particolari di vigilanza
1. Approvazione di promulgazioni comunali

Art. 97 ⁵⁾

¹ Il Governo delega al Dipartimento la vigilanza sulla gestione finanziaria dei comuni.

2. Vigilanza sulle finanze

² Nell'ambito della vigilanza sulle finanze viene esaminato in particolare se vengono osservati i principi degli articoli 29, 39 e segg. e 49 della presente legge.

³ Qualora non vengano osservati i principi di una gestione finanziaria regolare, il Dipartimento competente ordina gli accertamenti necessari e chiede al Governo di adottare i provvedimenti opportuni.

⁴ Per i comuni con conguaglio finanziario il Governo può richiedere ulteriori requisiti.

Art. 98

¹ Se non viene dato seguito alle ingiunzioni governative o se le condizioni e gli impegni fissati sulla base della legge sul conguaglio finanziario intercomunale ⁶⁾ si rivelano insufficienti, il Governo può sottoporre un comune comune a curatela temporanea.

3. Curatela, premesse, effetti

¹⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a

⁴⁾ Cfr. specialmente gli art. 42 e 77 della presente legge

⁵⁾ Testo e introduzione dei capoversi 3 e 4 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ CSC 730.200

² ¹⁾ Il Governo può limitare la curatela anche a determinati settori dell'amministrazione comunale o all'esercizio delle competenze di singole autorità comunali.

³ ²⁾ Con l'ingiunzione della curatela le competenze degli organi comunali passano al curatore designato dal Governo o alla commissione di curatela da esso istituita.

⁴ ³⁾ Il curatore o la commissione di curatela sottostanno alla vigilanza del Governo.

⁵ ⁴⁾ Il comune deve rimborsare al Cantone le spese della curatela.

Art. 99

4. Designazione di un commissario governativo

¹ Il Governo può designare un commissario governativo per esercitare singole misure di controllo, risolvere controversie in via bonaria, ripristinare l'ordine pubblico turbato, chiarire una fattispecie contestata, nonché assistere e consigliare le autorità comunali nella sistemazione di questioni difficili.

² ⁵⁾ Se nel singolo caso un'autorità comunale non delibera validamente o se se non è in grado di agire, il commissario governativo può prendere una decisione in vece dell'autorità comunale.

³ ⁶⁾ Le spese possono essere accollate al comune.

¹⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁵⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° gen. 2006 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Nuovo numero di capoverso giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006

Art. 100

¹ Il Governo può emanare le sue ingiunzioni a autorità comunali sotto comminatoria dei disposti penali previsti dall'articolo 292 CP ¹⁾. 5. Sanzioni

² Nei casi di grave violazione dei doveri d'ufficio o di reiterato rifiuto di dare seguito a ingiunzioni delle autorità cantonali di vigilanza spetta al Governo il diritto di decretare, nei confronti di membri di autorità comunali, la destituzione dalla carica.

Art. 101

¹ Se necessario e su loro richiesta, il Cantone presta ai comuni il proprio aiuto per atti esecutori. III. Aiuto per la esecutorietà di atti

² ²⁾ In particolare possono essere messi a disposizione dei comuni gli organi cantonali di polizia.

XI. Disposizioni finali**Art. 102**

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, e in particolare: I. Legislazione abrogata

- a) gli articoli 12, 13 e 14 della legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874 ³⁾ e le relative disposizioni di applicazione del 2 ottobre 1919 ⁴⁾ e del 27 maggio 1958 ⁵⁾;
- b) l'articolo 160 della legge di introduzione al codice civile svizzero del 5 marzo 1944 ⁶⁾;
- c) l'articolo 5 della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962 ⁷⁾.

Art. 103

¹ La separazione della proprietà, sufficientemente deducibile da un punto di vista legale, pertinente al comune patriziale secondo l'articolo 79 deve essere intrapresa entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. II. Separazione della proprietà

² La proprietà non riconosciuta al comune patriziale entro questo termine appartiene al comune politico.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ Testo giusta art. 37 della legge sulla polizia; CSC 613.000

³⁾ CSC 130.200

⁴⁾ PDG, 26

⁵⁾ RC 1958, 86 (§§ 2 e 3)

⁶⁾ PDG, 137 (per la LICC vedi CSC 210.100)

⁷⁾ RC 1962, 186; (per la LEDP vedi CSC 150.100)

³ ¹⁾ I rimanenti fondi pauperili patriziali, nonché le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale dei patrizi passano nella proprietà del comune politico, qualora il comune patriziale non assuma lui stesso i compiti di assistenza sociale ai patrizi o non versi i relativi sussidi.

Art. 103a ²⁾

I circoli devono disciplinare nello statuto la composizione del consiglio di circolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 104

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. ⁴⁾

III. Disposizioni
transitorie
relative alla
revisione parziale
del 31 agosto
2006

¹⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 12 giu. 1994; vedi la nota 3 all'art. 4

²⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3404; entrata in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Entrata in vigore il 1° lug. 1974 giusta DG 10 giu. 1974